



**TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**

**I Sezione civile**

**4/2018 N.R.Conc.Prev.**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Catello Marano	Presidente
Dr. Aurelia Cuomo	Giudice
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice del.

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.Fall., da SIRIA SERVIZI SANITARI s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in data 12.9.2018, con il quale chiede la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3;

vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, come da documentazione della cancelleria, la domanda risulta comunicata al Pubblico Ministero ed al Registro delle Imprese di Salerno;

considerato che, dalla documentazione depositata, si ricava che sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura di concordato;

rilevato che la presentazione del ricorso di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.fall. è stata deliberata dal liquidatore unico, ai sensi dell'art. 152 L.Fall., come da verbale notarile in atti;

considerata la completezza della documentazione depositata a corredo del ricorso;

rilevato che è pendente presso questo Tribunale istanza per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell'odierna ricorrente;

letto l'art. 161, co.10, l.fall.;

ritenuto, pertanto, che può essere concesso il termine di giorni sessanta;

ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, come modificato dall'art. 82 del D.L. n. 69/2013, il tribunale con il decreto di cui al primo periodo della stessa norma, può

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gaspareschi Florentino

*bl*

nominare un commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3 e si applica l'art. 170, co. 2;

considerato che, nel caso di specie, al fine di contemperare gli interessi dei creditori con le ragioni della società debitrice, appare opportuno procedere alla nomina di un commissario giudiziale, ai sensi del riformato comma 6 dell'art. 161 cit.;

**P. Q. M.**

- Concede a SIRIA SERVIZI SANITARI s.r.l. IN LIQUIDAZIONE il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 cit.;
- Nomina commissario giudiziale il dott. Giancarlo Rubino;
- Dispone che il ricorrente, con cadenza mensile, depositi relazione sulla gestione dell'impresa sociale ed i relativi risultati, anche finanziari, nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, co. 8, L.Fall.;
- Letto l'art. 163, co.2, n.4, l.fall., pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'importo di Euro treventacinquemila 35.000 /00), su conto corrente intestato alla procedura, da accantonare per le spese di giustizia, in particolare in conto compenso commissariale, che sarà successivamente liquidato dal tribunale.

Si comunichi.

**Nocera Inferiore, 2/10/18**

**Il giudice del.**

**dr. Bianca Manuela Longo**

*Bianca Manuela Longo*

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Gaspareschi*

**Il Presidente**

**dr. Catello Marano**

*Catello Marano*

